



# Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

Pr. 2915/19 (Ufficio del Procuratore della Repubblica- dott. Giuseppe AMATO)

Al Signor Questore di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	SEDE
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Sig. Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia]	
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane di	BOLOGNA
Al Sig. Direttore Territoriale del Lavoro di	BOLOGNA
Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di	BOLOGNA
Ai Servizi Sociali del Comune di Bologna [con richiesta di inoltro ai ai servizi Sociali della Provincia]	
E p.c.	
Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Al Signor Dirigente Amministrativo [anche per la diffusione al personale dell'Ufficio]	

OGGETTO: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Modalità di acquisizione e trasmissione della notizia di reato e rapporti con la vittima. Indicazioni operative della Procura della Repubblica di Bologna [legge 19 luglio 2019 nr. 69 - GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019 - **Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019**].

Per un corretto e funzionale rapporto tra la Procura della Repubblica e le articolazioni della polizia giudiziaria operanti sul territorio (anche in ossequio al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2006), è necessario dare alcune indicazioni operative, rispetto al *novum* introdotto dalla legge in oggetto, che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli operatori di polizia, per consentire un più tempestivo ed efficace inizio delle investigazioni.

Interessa qui soffermare l'attenzione su alcune disposizioni di più immediato interesse operativo per la polizia giudiziaria e l'ufficio del pubblico ministero: per il resto, l'Ufficio, anche per iniziativa del Procuratore aggiunto delegato, si riserva ulteriori approfondimenti sulle tematiche di residuo interesse.

Si tratta delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 della legge, ispirate all'esigenza di rendere più rapido l'intervento investigativo e giudiziario, così da evitare possibili, deprecabili ritardi o sottovalutazioni [che di recente sono stati stigmatizzati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017- ricorso n. 41237/14, laddove la Corte - tra l'altro - ha ritenuto integrare la violazione dell'articolo 2 della CEDU il ritardo con il quale le autorità competenti, alle quali sia stato denunciato un caso di violenza domestica, adottano le misure necessarie a tutelare la vittima, e altresì integrare la violazione dell'articolo 3 della CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso].

Proprio a questa esigenza di "sollecitudine definitoria" si è del resto richiamato il CSM, nella risoluzione del 9 maggio 2018, sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, laddove, dopo essersi richiamata la necessità di una tempestiva ed efficace risposta giurisdizionale nei confronti di tali reati, si sono sollecitati i dirigenti degli uffici ad adottare misure idonee a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti [da inserire in quelli di prioritaria definizione], a favorire la specializzazione dei magistrati, a promuovere il miglior coordinamento dell'intervento giurisdizionale con gli enti locali, le strutture sanitari, i servizi sociali, i centri antiviolenza, ecc.

### **La tempistica "accelerata" di trasmissione della notizia di reato.**

La prima modifica, contenuta nell'articolo 1 della legge, riguarda la disciplina della trasmissione della notizia da reato al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria.

E' stato **integrato il comma 3 dell'articolo 347 c.p.p.**, dedicato alle modalità ed alle tempistiche della trasmissione della notizia di reato, laddove si prevede l'obbligo di trasmissione "**immediatamente**", **anche in forma orale [cui, ovviamente, deve seguire quella scritta]**, nei casi di urgenza e in quelli in cui comunque la *notitia criminis* abbia ad oggetto taluno dei reati gravi indicati dall'articolo 407, comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6, c.p.p. [trattasi, solo per esemplificare, dei delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del dpr 9 ottobre 1990 n. 309; dei delitti di omicidio volontario (articolo 575 c.p.), di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.), di estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ecc.].

**Ora**, tale disciplina "accelerata" è **estesa** anche "ai delitti previsti dagli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 609 *bis* [violenza sessuale], 609 *ter* [aggravanti della violenza sessuale], 609 *quater* [atti sessuali con minorenne], 609 *quinquies* [corruzione di minorenne], 609 *octies* [violenza sessuale di gruppo], 612 *bis* [atti persecutori] e 612 *ter* [diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti] c.p., ovvero dagli articoli 582 [lesioni personali volontari] e 583 *quinquies* [deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2 [in danno di ascendente o discendente, quando ricorrono motivi abietti o futili o sono state adoperate sevizie o usata crudeltà o è stato adoperato un mezzo venefico o insidioso o vi è stata premeditazione], 5 ["in occasione" della commissione dei delitti di cui agli articoli 572, 583 *quinquies*, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609

*quater* e 609 *octies* c.p.] e 5.1 [commissione da parte dell'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa persona offesa], e 577, commi 1 [in danno di ascendente o discendente] e 2 [con il mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso], c.p.”

Si tratta, in sostanza, dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [il c.d. *revenge porn*], lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso [questi ultimi due reati introdotti proprio con questa stessa legge] connesse a fatti di violenza domestica o di genere.

**Il comma 3 [come anche il comma 2 *bis*: che qui non interessa trattare] dell'articolo 347 integra una deroga alla disciplina generale sulle modalità temporali di trasmissione della notizia di reato contenute nel precedente comma 1.**

### **La disciplina generale “ordinaria”**

Secondo tale regola generale, contenuta appunto nel **comma 1 dell'articolo 347 c.p.p., la notizia criminis va trasmessa "senza ritardo", cioè appena possibile, senza ingiustificate inerzie, ma anche senza un'inutile fretolosità.**

Senza ritardo, infatti, non significa immediatamente.

**L'organo di polizia, pertanto, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile.**

**Solo all'esito, "senza ritardo", deve rimetterla al pubblico ministero.**

Va osservato, *per incidens*, che se la polizia giudiziaria, acquisita la notizia, si limitasse a trasmetterla "immediatamente", magari lo stesso giorno o pochissimi giorni dopo, all'ufficio del pubblico ministero, addirittura senza svolgere alcuna attività o limitandosi, al massimo, all'identificazione dell'indagato, ne deriverebbero notevolissimi inconvenienti.

Ciò comporterebbe per il pubblico ministero assegnatario del fascicolo la necessità di inviare una successiva missiva -contenente le "direttive" per lo svolgimento delle indagini- con cui si sollecitano anche gli adempimenti più elementari e *routinari* (per esempio, identificazione dell'indagato, quando neppure a questa si sia provveduto, identificazione delle persone informate sui fatti, escussione delle persone informate sui fatti, ecc.), che, invece, la polizia giudiziaria ben potrebbe e dovrebbe svolgere d'iniziativa fin da subito.

Ciò comporterebbe, comunque, una ovvia ed inevitabile forbice temporale tra il tempo di commissione del fatto e l'inizio effettivo delle indagini, esiziale spesso per il buon esito di queste.

Ciò comporterebbe, inoltre, non infrequentemente, la parcellizzazione dei fatti incriminati, attraverso autonome iscrizioni di fascicoli processuali assegnati a diversi sostituti procuratori, qualora alla prima notizia seguano, nel tempo, altre notizie collegate, rimesse autonomamente e scoordinatamente dalla polizia giudiziaria, magari neppure facendo menzione del "precedente" (è l'ipotesi della contro-querela ovvero quella dei contenziosi interpersonali periodicamente caratterizzati dalla presentazione di denunce-querelle reciproche).

**La trasmissione subitanea e frettolosa della notizia di reato [“ordinaria”] priva dei più elementari elementi a supporto, contrasta, in realtà, con il chiaro disposto normativo degli articoli 347 e 348 c.p.p.**

E' lo stesso **articolo 347, comma 1, c.p.p.**, infatti, ad imporre alla polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi investigativi essenziali, oggettivi e soggettivi, prima di trasmettere ("senza ritardo") la

notizia di reato. E' un'attività che può e deve essere compiuta d'iniziativa dopo l'acquisizione della notizia e prima di avere ricevuto qualsivoglia direttiva dal pubblico ministero.

Ma la violazione riguarda anche il disposto dell' **articolo 348 c.p.p.**, che disciplina l'attività di polizia giudiziaria dopo l'informativa, sia prima che dopo la dazione delle direttive da parte del pubblico ministero.

Giusta il comma 1 dell'articolo 348 c.p.p., infatti, anche dopo l'informativa e prima delle direttive, la polizia giudiziaria **deve** attivarsi per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole. In tal senso, e solo a titolo esemplificativo ("tra l'altro"), il comma 2 dello stesso articolo dettaglia le attività che possono (*rectius*, devono) essere compiute.

Ma vi è di più. Dopo le modifiche introdotte con la legge 26 marzo 2001 n. 128, proprio con l'intenzione di rafforzare l'attività autonoma della polizia giudiziaria., il comma 3 dell'articolo 348 attribuisce notevoli spazi per tali attività anche dopo l'intervento del pubblico ministero (cioè dopo la dazione delle "direttive" e/o la "delega" di atti specifici di indagine), prescrivendo che la polizia giudiziaria, oltre a dover eseguire le direttive e compiere gli atti delegati, può (*rectius*, **deve**, se tale disposizione va letta, come deve essere, in relazione al disposto dell'articolo 55 c.p.p.) svolgere "di iniziativa" tutte le (altre) attività utili a fini investigativi che si rendessero necessarie, con l'obbligo solo di informarne tempestivamente il pubblico ministero (e con il limite implicito di non trascurare le direttive impartite o gli atti delegati).

**Quanto detto, va detto con chiarezza, vuole rassicurare anche gli operatori di polizia giudiziaria sulla tempistica di trasmissione della notizia di reato, con riferimento alla specifica ipotesi di illecito disciplinare [articolo 16 delle disposizioni di attuazione c.p.p.]: nel senso che non vi è alcun illecito [anzi, si è in presenza di un comportamento perfettamente in linea con la disciplina di settore] in caso di trasmissione di una notizia di reato completa di tutte le investigazioni pertinenti avvenuta non *ad horas* , ma ["senza ritardo"] nei tempi ragionevolmente compatibili proprio con il compiuto svolgimento di dette investigazioni.**

### **Il significato della "deroga" per i reati di violenza domestica e di genere**

Ciò detto sulla regola generale, ci si deve soffermare sul portato della **deroga di cui al comma 3 dell'articolo 347 c.p.p.** e ci si deve chiedere in che termini tale deroga influisca sui poteri-doveri di attivazione della polizia giudiziaria una volta che questa abbia ricevuto la notizia di reato, **così da cogliere la valenza "acceleratoria" che si è voluto perseguire per migliorare il contrasto dei reati di violenza domestica o di genere.**

A ben vedere, l'eccezione disciplinata nel comma 3 [come detto, non interessa la disciplina del comma 2 *bis*, per la quale, peraltro, valgono le stesse considerazioni di cui *infra*] riguarda **solo la tempistica della trasmissione della notizia di reato, non le attività anche di iniziativa che alla polizia giudiziaria compete di fare sia prima che dopo la trasmissione dell'informativa.**

**Onde anche per tali reati valgono integralmente le considerazioni sopra sviluppate in ordine alla necessità di un'attivazione autonoma ed immediata delle investigazioni atte a dare "concretezza" alla *notitia criminis*. Con la ovvia peculiarità che tale attivazione autonoma e immediata deve essere accompagnata o, meglio, preceduta, dall' altrettanto immediata informazione del pubblico ministero circa la formale acquisizione della notizia di reato.**

Piuttosto, non è inutile sottolineare, onde evitare improprie informative prive di contenuto, che l'informativa immediata presuppone ovviamente l'acquisizione di una notizia di reato, ossia della notizia di un fatto che presenti **il *fumus di un reato***, quantomeno sotto il profilo oggettivo: il che

significa che vanno evitate informative vuote di qualsivoglia contenuto, basate su fonti confidenziali, sul sentito dire, ecc.

### **Gli atti di investigazione della polizia giudiziaria**

La necessità per la polizia giudiziaria di sviluppare le investigazioni in via autonoma e immediata, pur dopo avere “informato” il pubblico ministero e nell’attesa di specifiche direttive **sembrebbe** ammettere una [unica] deroga proprio per i reati in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere oggetto del presente intervento, con riferimento all’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, che l’innovato articolo 362, comma 1 *ter*, c.p.p., **sembrebbe** riservare al pubblico ministero, quando prevede che il pubblico ministero debba provvedere a tale assunzione “entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”.

In realtà, la deroga è più apparente che reale, e il portato della disposizione va letto sistematicamente e in linea con quelle che sono le emergenze fattuali delle vicende incriminate quali la pratica giudiziaria accredita.

**Infatti, il disposto dell’articolo 362, comma 1 *ter*, contiene solo un obbligo di attivazione per il pubblico ministro, ma non certo fonda un divieto per la polizia giudiziaria e, soprattutto, per quanto direttamente interessa, non costituisce una limitazione esplicita o implicita dei poteri-doveri di attivazione di cui agli articoli 347 e s. c.p.p.**

Quindi, sistematicamente, la norma non costituisce limitazione al potere-dovere di attivazione della polizia giudiziaria, che trova fondamento nell’esigenza di acquisire e riscontrare la notizia di reato che, pure, qui, va immediatamente riferita al pubblico ministero.

Mentre, dal punto di vista pratico-operativo, è fin troppo evidente che **l’escussione della vittima – si pensi, alla vittima di una violenza sessuale- contestualmente all’acquisizione della denuncia, può contribuire a dare significativo impulso alle indagini urgenti a riscontro che – al contrario- sarebbe pregiudicata dall’attesa dell’intervento del pubblico ministero.**

Ciò che è confermato anche dal rilievo che l’obbligo di attivazione del pubblico ministro è pur sempre subordinato al momento della materiale iscrizione della notizia di reato, mentre non limita il ruolo della polizia giudiziaria nella fase precedente.

Vi è **però** da dire che il codice – in ossequio alle indicazioni internazionali- per i reati di interesse – *ergo*, quelli di violenza domestica o di violenza domestica, onde tutelare della vittima che, di norma versa anche in condizioni di particolare vulnerabilità, **vuole evitare ingiustificate reiterazioni di sollecitazioni a rendere dichiarazioni** [emblematica è la disciplina di *favor* per l’incidente probatorio, di cui all’articolo 392, comma 1 *bis*, c.p.p.].

Per l’effetto, corrisponde a corretta regola operativa che l’attivazione della polizia giudiziaria nell’escussione della vittima, **doverosa e potenzialmente utile, può e deve essere sempre concordata con il pubblico ministero, che potrà valutare e comparare le diverse esigenze, non ultime proprio quelle della persona offesa richiamate dall’articolo 362, comma 1 *ter*, c.p.p.**

L’interlocuzione vista l’urgenza può ben essere orale, anche se la delicatezza della materia depone per la successiva formalizzazione per iscritto [come si dirà *infra* a proposito della delega ad escutere la vittima *ex* articolo 362, comma 1 *ter*, c.p.p.].

**In sintesi, il *novum* normativo è limitato alla tempistica della trasmissione della notizia di reato per i reati di violenza domestica e di genere: trasmissione che, ora, deve essere immediata, anche in forma orale.**

**Mentre non innova quanto alle attività che la polizia giudiziaria deve compiere d’iniziativa prima e dopo la trasmissione della notizia di reato. Attività imposte dal disposto degli articoli 347 s. c.p.p.**

**Tra tali attività rientra anche l’escussione della vittima. Peraltro, trattandosi di atto delicato e che va disposto evitando ingiustificate reiterazioni, è necessario che venga esplicitamente concordato con il pubblico ministero.**

### **L’elezione di domicilio.**

Proprio rispetto alla rilevata necessità di completezza dell’attività della polizia giudiziaria rispetto alla notizia di reato pur oggetto di immediata informazione al pubblico ministero, si pone la questione della **dichiarazione/elezione di domicilio da parte della persona indagata.**

E’ normalmente fondamentale per la polizia giudiziaria che raccoglie e trasmette la denuncia/querela il procedere – oltre che, ovviamente, alla compiuta identificazione dell’indagato, anche- alla rituale dichiarazione/elezione di domicilio [salva l’eccezionale ipotesi di indagato denunciato già in stato di irreperibilità], e ciò anche al fine di consentire – in caso di mancanza, insufficienza e inidoneità- la notificazione presso il difensore *ex* articolo 161, comma 4, c.p.p.

Ma a tale adempimento obbligatorio per legge – come indicato già nella circolare generale sulle modalità di trasmissione delle notizie di reato in data 9 settembre 2016 [prot. 6393/2016]- la polizia giudiziaria può legittimamente soprassedere **per specifiche ragioni di riserbo investigativo, di tutela della persona offesa ovvero della specifica necessità di dover procedere ad atti “a sorpresa”.**

**Ebbene, proprio i reati di che trattasi rientrano in tali ipotesi “eccezionali”, emergendo in tutta evidenza l’esigenza di garantire il riserbo nei confronti dell’indagato, vuoi per garantire la sicurezza della vittima, vuoi ai fini dell’escussione successiva di questa senza condizionamenti di sorta.**

### **Servizi sociali**

L’inderogabile immediatezza della trasmissione della notizia di reato vale ovviamente anche per i servizi sociali che, nella materia, spesso sono la fonte dell’informazione.

E però, impregiudicato il contatto immediato con l’Ufficio del pubblico ministero, nei termini imposti dal comma 3 dell’articolo 347 c.p.p., sembra necessario, nell’ottica proprio della tempestività e completezza dell’intervento, che **il personale dei Servizi nel redigere la redazione della notizia di reato si coordini anche con l’Ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio, inviando a tale Ufficio l’informativa,** sì da consentirne l’attivazione nella duplice direzione, da un lato, tipicamente prevenzionale rispetto alle eventuali esigenze di tutela della vittima, e, dall’altro, investigativa, rispetto all’acquisizione degli elementi di riscontro per il pubblico ministero che solo la polizia giudiziaria è in grado di procurarsi

### **L’obbligo di sentire la vittima**

Vale allora soffermare l'attenzione proprio sull'altra importante modifica introdotta con l'articolo 2 della legge, che incide sul portato dell'**articolo 362 , comma 1 ter, c.p.p.**, laddove, come già detto, si prevede che **il pubblico ministero** – relativamente ai delitti previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* c.p., ovvero dall'articolo 582 c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, commi 1 e 2, c.p.-**debba provvedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza “entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”.**

Si noti: è un obbligo costruito avendo riguardo ai reati di violenza domestica o di genere per i quali, contestualmente, è stata introdotta l'innovata disciplina in materia di trasmissione della notizia di reato su cui sopra ci si è trattenuti. **Unica eccezione riguarda il reato di cui all'articolo 612 *ter* c.p.** [il c.d. *revenge porn*], per il quale non è previsto l'obbligo di escussione nei tre giorni della vittima. E' ragionevole supporre che il legislatore abbia ritenuto autosufficiente la denuncia e non necessaria l'immediata escussione della vittima nell'ottica di assicurarne una più incisiva tutela.

### **La delegabilità dell'escussione**

La disposizione in tema di escussione della vittima va letta sistematicamente e, in particolare, avendo riguardo a disposto dell'**articolo 370, comma 1, c.p.p., sull'ampia possibilità di delega in favore della polizia giudiziaria.** Possibilità di delega, va soggiunto, non contraddetta neppure dal *novum* normativo in esame, che, con l'inserimento del comma 2 *bis* nel corpo del citato articolo 370 [su cui v. *infra*], si limita a prevedere che la polizia giudiziaria, se delegata a compiere attività di indagine relativamente ai suddetti delitti, li debba compiere senza ritardo: proprio tale disposizione conferma l'assenza di limiti qualitativi per gli atti delegabili, limitandosi a introdurre una indicazione temporale sollecitatoria per lo svolgimento degli atti delegati.

Ne deriva in sostanza **che l'assunzione di informazioni ben può essere delegata alla polizia giudiziaria. La delicatezza dell'incombente consiglia la forma scritta della delega [nel caso, a ratifica della delega orale data nell'immediatezza della comunicazione].**

Anzi, nel caso di delega formale [*rectius*, autorizzazione a procedere all'escussione] alla polizia giudiziaria, intervenuta nell'immediatezza e comunque prima della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, tale delega può ben valere a considerare assolto l'obbligo di legge.

### **Tempistica dell'escussione**

Il termine per l'escussione, fissato **in tre giorni decorrenti “dall'iscrizione della notizia di reato”**, è da intendere evidentemente come **ordinatorio**, difettando del resto esplicithe sanzioni di inutilizzabilità o di nullità [che, del resto, ove irragionevolmente previste, avrebbero finito con il pregiudicare proprio la vittima del reato].

Il ritardo nell'escussione, semmai, ma solo se ingiustificato, potrebbe rilevare disciplinarmente.

### **Contenuto e limiti dell'obbligo di esame**

La lettura anche sistematica della disposizione accredita ulteriori riflessioni.

In primo luogo, quella che **è senz'altro giustificata l'omissione dell'assunzione di informazioni nella scadenza temporale suindicata ove “sussistano imprescindibili esigenze di tutela di**

**minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".**

In secondo luogo, pur in assenza di indicazioni letterali della norma, ma appunto inquadrandola nel sistema, **è da ritenere che l'assunzione di informazioni possa essere omessa allorquando il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato e, comunque, ritenga di dovere disporre de plano l'archiviazione [a modello 45] [si pensi, all'ipotesi di denuncia che risulti *ictu oculi* fantasiosa o inverosimile, nell'assoluta assenza di di qualsivoglia riscontro] ovvero di richiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per altra ragione.**

Valgono in questo caso i principi di convenienza e pertinenza dell'agire del pubblico ministero [inquadabili nel più ampio concetto di giusto processo] che militano contro lo svolgimento di attività processualmente inutili.

Del resto, nell'ipotesi della richiesta di archiviazione, l'obbligatorietà dell'avviso della richiesta [cfr. articolo 408, comma 3 *bis*, c.p.p.], può comunque consentire alla persona offesa di chiedere, con l'opposizione, di essere sentita.

Merita di approfondire ancora le situazioni in cui è legittimo soprassedere all'immediata escussione, avendo riguardo alla indicazione normativa.

La norma, come si è visto, esclude l'obbligo di escussione nel caso in cui la vittima sia un minore degli anni diciotto ovvero nel caso in cui [essendo all'evidenza la vittima maggiorenne] prevalga l'esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, "anche nell'interesse della vittima".

**L'eccezione relativa al minore** si spiega, ragionevolmente, con la particolare vulnerabilità della vittima, [articolo 90 *quater* c.p.p.], e con le particolari modalità di escussione [cfr. articoli 351, comma 1 *ter*, e 362, comma 1 *bis*, c.p.p.], che implicano tra l'altro l'ausilio dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, tali da essere, per la loro complessità organizzativa, temporalmente incompatibili con il termine dei tre giorni previsto dalla legge.

Proprio questa stessa ragione **può condurre ad analoga conclusione nei confronti del maggiorenne particolarmente "vulnerabile"**, legittimando una lettura interpretativa che consenta di fare rientrare tale eccezione in una formula letterale della norma non particolarmente chiara ["esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima"]. La identità di *ratio* legittima così una lettura ragionevole del disposto normativo, pur a fronte di una disposizione non autoevidente.

**Nelle altre situazioni [maggiorenne non particolarmente vulnerabile], l'eccezione si fonda a ben vedere sull'esigenza di riservatezza delle indagini [l'interesse della vittima, infatti, è elemento di valutazione aggiuntivo].**

E' una eccezione che certamente trova fondamento nella **riservatezza di un'indagine già in corso** [si pensi all'ipotesi in cui la notizia di reato emerga nel corso di un procedimento per altri reati già in corso], ma anche nelle **esigenze di riservatezza investigativa che nell'ambito del procedimento aperto *ex novo* sul fatto di violenza domestica o di genere [quale che ne sia la fonte] consiglino al pubblico ministero di procedere a necessarie attività di riscontro a sorpresa** [si pensi, ad un'attività di intercettazione o all'escussione di testimoni].

In questo ambito, ben può rientrare anche la determinazione del pubblico ministero di **soprassedere all'immediata escussione della vittima allorquando questa, nell'immediato, possa risultare non collaborativa e sia necessario procedere, prima, al riscontro della notizia aliunde acquisita.** A supporto di tale conclusione possono portarsi le condivisibili osservazioni rese dal CSM nel parere in data 8 maggio 2019, laddove si è evidenziato che l'esperienza giudiziaria e gli

studi scientifici insegnano che le vittime dei reati di violenza domestica o di genere e, in particolare, le donne lungamente maltrattate, nell'immediatezza dei fatti, sovente versano in condizioni psicologiche di paura, prostrazione, annichilimento, onde, specie laddove esse non abbiano presentato la denuncia, oppongono omertà e scarsa collaborazione a rendere dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti.

Ne deriva l'irragionevolezza di una lettura [che fosse solo] formale della disposizione di legge che finirebbe con il contrastare le ragioni profonde della riforma, con la quale si vuole garantire una tutela efficace rispetto a fatti lesivi fondati e riscontrabili e proprio per questo si devono evitare incumbenti solo tralaticciamente rispettosi del testo della norma, il cui assolvimento ne pregiudicherebbe la *ratio* e, con essa, la tutela della vittima.

### **La forma scritta**

L'esercizio del potere discrezionale esercitato dal pubblico ministero di non escutere la vittima nei tre giorni – non censurabile processualmente- è buona regola che venga supportato con un **esplicito provvedimento del pubblico ministero assegnatario**, che dia conto, motivando in modo pertinente, sulle ragioni della scelta di soprassedere allo stato all'esame. Proprio tale esplicita indicazione serve ad escludere quel carattere di ingiustificatezza del ritardo/omissione nell'escussione di possibile rilievo disciplinare.

Tale scelta, va soggiunto, laddove esercitata, non sarebbe una scelta limitante le esigenze di sicurezza e di tutela della vittima, ove si considerino, da un lato, la scelta del legislatore di rendere sollecite e prioritarie le indagini e, dall'altro, il fatto che l'eventuale non immediata escussione non elide l'obbligo prevenzionale [rispetto ai rischi di reiterazione in danno della vittima] che può e deve trovare soddisfazione nei poteri di controllo delle forze di polizia e nell'esercizio del potere cautelare da parte del pubblico ministero o della stessa polizia giudiziaria.

Non va dimenticato in proposito, per esempio, che i reati di maltrattamenti (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612 *bis* c.p.) sono inclusi tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [articolo 380, comma 2, lettera *l ter*, c.p.p.] e, come è noto, trattandosi di reati abituali, non è affatto necessario che "tutti" gli atti che concretizzano il reato debbano necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, confluendo anzi, tali atti, integranti o no di per sé soli il reato, nell'apprezzamento complessivo della condotta sì da poterne desumere la rilevanza penale. Pertanto, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione di un "segmento" commissivo della condotta che, pur non integrante *ex se* reato, risulti non indifferente nell'ottica volta a dimostrare sul piano indiziario l'ipotesi di reato [cfr., efficacemente, con riferimento al reato di maltrattamenti, Sezione VI, 9 maggio 2013, Proc. Rep. Trib. Marsala in proc. P.; nonché, relativamente allo *stalking*, Sezione V, 3 dicembre 2018, Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. S.].

### **Il pubblico ministero competente**

Resta da soffermare l'attenzione sul pubblico ministero onerato della tematica dell'escussione della vittima, anche ai fini della formalizzazione di una delega alla polizia giudiziaria e/o alla esplicitazione delle ragioni legittimanti la scelta di soprassedere all'esame.

L'alto tasso di specifica professionalità richiesto e le indicazioni desumibili dalla risoluzione del CSM in data 9 maggio 2018 depongono nel senso che debba essere **un pubblico ministero [di turno] nel gruppo specializzato di lavoro che si occupa di tali reati**. Ma soluzione ragionevole, specie negli uffici piccoli, è quella di radicare questa prima essenziale determinazione **in capo al procuratore aggiunto delegato o nel coordinatore**, salva la successiva eventualmente diversa

scelta del pubblico ministero assegnatario. Diversamente opinando si dovrebbe istituire un turno esterno dei magistrati appartenenti al gruppo che risulterebbe di difficile gestione alla luce dei numerosi incombenti cui i singoli pubblici ministeri sono tenuti.

**In ogni caso, sul punto, l'Ufficio scrivente provvederà a dettare disposizioni di dettaglio.**

### **La delega degli atti alla polizia giudiziaria**

La disamina del *novum* normativo va completata soffermando l'attenzione sull'articolo 3 della legge, dedicato alla **tempistica con cui la polizia giudiziaria è tenuta a compiere le attività di indagine delegate dal pubblico ministero.**

**Si introduce il comma 2 bis nell'articolo 370 c.p.p. imponendo alla polizia giudiziaria di procedere "senza ritardo" al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero relativi ai reati di violenza domestica o di genere di interesse [stavolta, a differenza di quanto previsto nel nuovo articolo 362, comma 1 ter, c.p.p., anche il reato di revenge porn è ricompreso nel novero di tali reati].**

E' da ritenere che la tempistica di redazione degli atti delegati di cui al menzionato articolo 370, comma 2 bis, c.p.p. ["senza ritardo"] abbia eguale significato rispetto a quella utilizzata nell'articolo 347, comma 1, c.p.p., a proposito della tempistica di trasmissione della notizia di reato.

Valgono quindi le stesse considerazioni sviluppate al riguardo dell'articolo 347, comma 1: il senza ritardo significa **dovere di trasmissione senza ingiustificate inerzie, non appena completati gli atti, che devono essere compiuti con la sollecitudine imposta dalla specifica particolare urgenza della fattispecie e dalla complessità dei singoli accertamenti.**

**Ed è buona norma che sia lo stesso pubblico ministero ad indicare il termine, congruo e pertinente.**

### **I centri antiviolenza**

Come utile informazione si rappresenta, infine, agli operanti che sul sito della città metropolitana [vds portale [http://www.stanzarosa.it/Centri\\_antiviolenza](http://www.stanzarosa.it/Centri_antiviolenza)] è presente l'elenco operativo dei centri antiviolenza: ciò consente l'inconveniente evidenziato nel corso dell'incontro avuto a Bologna il 18 giugno 2019 nell'ambito del Protocollo contro la violenza di genere.

\*\*

Le SS.VV. sono pregati di darne informazioni alle dipendenti articolazioni territoriali, affinché ottemperino alle suddette indicazioni.

**Sarà comunque mia cura organizzare incontro/incontri illustrativi delle suddette tematiche: per il resto, l'Ufficio, anche per iniziativa del Procuratore aggiunto delegato, si riserva ulteriori approfondimenti sulle tematiche di residuo interesse.**

Si ringrazia per la collaborazione.

Bologna, 26 LUG, 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
GIUSEPPE AMATO